

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1200)

(Seguito della discussione e approvazione)

|   |                    |
|---|--------------------|
| PRESIDENTE . . . . .                                      | Pag. 261, 262, 263 |
| MARGOTTO (PCI) . . . . .                                  | 263                |
| MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . . | 262                |
| PASTI (Sin. Ind.) . . . . .                               | 262                |

*La seduta ha inizio alle ore 10,50.*

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1200)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nella precedente seduta sospendemmo la discussione in seguito alla richiesta del senatore Margotto. Il Governo oggi è in grado di fornire delle indicazioni relativamente ai rilievi espressi dallo stesso senatore Margotto in quell'occasione.

M A Z Z O L A , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Margotto, nella scorsa seduta, espresse talune riserve in merito al presente disegno di legge, ritenendolo suscettibile di creare, di fatto, delle sperequazioni fra ufficiali di differente grado e chiedendo, comunque, una valutazione più complessiva in un contesto organico, vale a dire nel complesso del provvedimento organico generale sull'avanzamento che è in fase di predisposizione da parte del Ministero della difesa.

Preciso subito che il disegno di legge in discussione non dà luogo a situazioni sperequative, anzi avviene il contrario; infatti esso tende a consentire che venga riconosciuto valido, ai fini dell'avanzamento, il periodo di comando o di attribuzioni specifiche assolto da determinati ufficiali col grado immediatamente inferiore a quello in riferimento al quale gli incarichi avrebbero dovuto essere conferiti, generalizzando così quanto previsto per ufficiali di determinati gradi. Per meglio spiegare vorrei fare riferimento, sotto questo aspetto, a casi già previsti dalle attuali disposizioni e nei confronti dei quali il provvedimento in discussione tende a eliminare la sperequazione. Ad esempio, nella tabella 1 della legge che riguarda il ruolo dei carabinieri si vede che per il passaggio a tenente colonnello a scelta, si richiedono due anni di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti solo in parte, con il grado di maggiore; ugualmente per il passaggio al grado di capitano, si richiedono due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti solo in parte, col grado di tenente.

Per l'arma di fanteria, per il passaggio da tenente colonnello a scelta a colonnello, si richiede un anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore. Idem per il passaggio a capitano da tenente per anzianità, tre anni di comando di plotone fucilieri, o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di sottotenente.

Ugualmente dicasi per l'arma di cavalleria, per il genio e per l'artiglieria.

Quindi già ci troviamo di fronte ad una serie di norme che prevedono il passaggio al grado superiore, pur avendo compiuto il servizio prescritto nel grado inferiore a quello rivestito. Pertanto il presente disegno di legge non solo non crea, ma addirittura elimina alcune sperequazioni, poichè consente che anche gli altri ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica abbiano un trattamento analogo a quello già previsto dalle tabelle dei ruoli di avanzamento cui mi sono riferito poc'anzi.

Con questo credo di aver risposto alle osservazioni principali del senatore Margotto, così rimuovendo le perplessità manifestate nella precedente seduta. Penso, pertanto, che la Commissione possa procedere, senza ulteriori indugi, all'approvazione del disegno di legge.

P A S T I . Vorrei aggiungere soltanto questa considerazione: purtroppo, poichè i reparti sono molto meno degli ufficiali che devono svolgere periodi di comando, si ricorre sovente alle equipollenze, che lasciano decisamente perplessi. Pertanto credo che questo disegno di legge possa essere senz'altro approvato, proprio perchè stabilisce un giusto ed equo principio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previste per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento ».

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

37° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

M A R G O T T O . Prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Mazzola, ma faccio presente che io avevo sollevato anche un problema di metodo, rilevando come si stia approvando una serie di provvedimenti parziali su una materia che richiede, al contrario, di essere affrontata in maniera globale. Fra l'altro si poteva affrontare il problema in modo diverso, magari modificando il periodo: in effetti perchè accogliere un periodo di tre o quattro mesi di incarico? Non dimentichiamo che esistono sottotenenti e tenenti che svolgono le stesse mansioni, capitani che svolgono le mansioni dei maggiori, senza che poi quelle mansioni vengano

considerate nel periodo in cui hanno il comando in quel grado.

Pertanto il nostro voto, anche per sollecitare il Governo ad operare nella direzione da noi indicata, non sarà positivo, ma si esprimerà nell'astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 11.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI*